

**PROCEDURA APERTA EUROPEA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023,
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA
SUDDIVISO IN 4 LOTTI PER IL PERIODO DAL 31.12.2024 AL 31.12.2027.**

RICHIESTE CHIARIMENTI

QUESITO 11

LOTTO RC INQUINAMENTO

Siamo a richiedere maggiori informazioni sui depuratori, nel dettaglio:

- **tipologia di trattamenti e tipologia di refluo trattato;**
- **potenza dell'impianto (in ab/eq);**
- **relazioni tecniche ambientali e planimetrie;**
- **analisi sulle emissioni;**

RISPOSTA:

Con riferimento ai due depuratori, la cui presenza è stata indicata nel questionario inerente il Lotto 3 – RC Ambientale, precisiamo quanto segue:

- **il depuratore sito in Via Rismondo 28 a Padova è dedicato alle acque di scarico provenienti dal lavaggio, interno ed esterno, degli autobus;**
- **il depuratore sito in Via Salboro a Padova è dedicato al trattamento delle acque di prima pioggia di dilavamento piazzale, delle acque nere degli scarichi civili derivanti dagli impianti igienico – sanitari del deposito e degli uffici e, infine, delle acque di scarico in uscita provenienti dal lavaggio autobus;**
- **entrambi i siti, così come precisato anche nell'elenco degli immobili pubblicato in sede di gara, sono locati a società terza, che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale;**
- **entrambi gli impianti, nel rispetto della vigente normativa, sono periodicamente sottoposti a prove ed analisi da parte dell'azienda che gestisce il trasporto pubblico;**
- **gli ultimi test, effettuati a settembre ed agosto, hanno confermato la conformità del campione.**

QUESITO 12

LOTTO ALL RISKS

1. Si chiede di confermare che lo Stop Loss sia il massimo indennizzo di polizza per sinistro, annualità assicurativa e in aggregato per tutti i beni e garanzie colpite, fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie;

RISPOSTA:

Si conferma: così come indicato, infatti, nella sezione 2 “Limiti di indennizzo – Franchigie e/o scoperti”, lo stop loss di 5.000.000 € deve intendersi per sinistro, per anno e per tutte le sezioni di polizza, fermi i sotto limiti previsti per le specifiche garanzie.

Si ricorda altresì che il suddetto stop loss potrà essere eventualmente aumentato in sede di offerta tecnica.

2. Si chiede di confermare che la proroga obbligatoria per la Compagnia alla scadenza del contratto non sia prevista in caso di recesso per sinistro;

RISPOSTA:

In caso di recesso per sinistro, così come previsto all’art. 4.3 “Durata del contratto”, la Compagnia, su richiesta del Contrante, è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

3. Si chiede conferma che non sia possibile apportare varianti libere al capitolato di gara;

RISPOSTA:

Così come indicato nel Disciplinare di gara, art. 16.1, le uniche varianti ammesse sono quelle indicate nei Moduli di Offerta Tecnica allegati (Moduli 11 a, 11 b, 11 c, 11 d).

4. Si chiede conferma che non sia possibile elevare l’importo della base di gara;

RISPOSTA:

Si conferma che NON sono ammesse offerte al rialzo, che superino l’importo a base di gara.

5. Relativamente alle garanzie Smottamento e franamento del terreno e Crollo e collasso strutturale si chiede di confermare che il limite sia per sinistro, periodo di assicurazione e per il complesso dei beni assicurati;

RISPOSTA:

Si conferma.

6. Relativamente alle garanzie TERREMOTO, INONDAZIONE, ALLUVIONE, ALLAGAMENTI, EVENTI ATMOSFERICI, si chiede di confermare che i limiti in cifra fissa siano per sinistro annualità assicurativa in aggregato per tutti i beni assicurati

RISPOSTA:

Si conferma.

Si precisa altresì che, anche in questo, è possibile elevare taluni limiti in sede di offerta tecnica (Allegato 11 a)

7. Si chiede evidenza dell'attuale Stop Loss;

RISPOSTA:

La polizza attualmente in vigore non prevede Stop Loss.

8. Si chiede nome della Compagnia di Assicurazione, somme assicurate e Premio lordo annuo in corso;

RISPOSTA:

APS HOLDING SpA, con riferimento al Lotto 1 All Risks, è attualmente assicurata con UNIPOL; il premio lordo annuo in vigore ammonta ad Euro 40.640,00; con riferimento alla partita "Fabbricati" e al quella "Contenuto", la somma attualmente assicurata è complessivamente pari ad Euro 55.341.385,00. Con riguardo a queste stesse partite, la somma assicurata con nuovo capitolato di polizza corrisponde ad Euro 53.000.000.

9. Si chiede di confermare relativamente agli impianti fotovoltaici il valore assicurato, ubicazione precisa e tipologia;

RISPOSTA:

Si precisa che sono attualmente in corso due polizze per i seguenti impianti fotovoltaici:

- **impianto a tetto sito presso la sede di Via Salboro, assicurato per un importo di 50.000 €;**
- **impianto a terra, ubicato a Ponte San Nicolò (PD) ed assicurato per un importo di 1.700.000 €.**

Si evidenzia che, in base all'art. 5.3 "Beni Esclusi", non risultano compresi i beni per i quali esista separata assicurazione stipulata dall'Assicurato.

10. Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata danni verificatesi in occasione di: mareggiate e penetrazioni di acqua marina;

RISPOSTA:

Con riferimento alle esclusioni si rimanda a quanto previsto nel capitolato di polizza e, in particolare, all'art. 5.2 "Esclusioni".

Ciò detto, come verificabile nell'elenco dei fabbricati, i beni assicurati sono ubicati a Padova e nelle immediate vicinanze.

11. Si chiede di confermare che nel novero dei beni assicurati non siano presenti fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi;

RISPOSTA:

APS HOLDING SpA non è operativa nel settore della raccolta, smaltimento e trattamento dei rifiuti.

Sono unicamente presenti due depuratori, in relazione ai quali si rimanda a quanto già indicato in risposta al quesito 11.

12. Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: centrali solari, centrali eoliche, centrali geotermoelettriche;

RISPOSTA:

Per quanto riguarda i beni esclusi dalla copertura assicurativa, si rimanda a quanto previsto all'art. 5.3 "Beni Esclusi".

Ciò detto, non risultano attualmente presenti centrali solari, eoliche e geotermoelettriche.

13. Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: centrali idroelettriche, acquedotti, canali artificiali e ogni altra opera di ingegneria idraulica;

RISPOSTA:

Per quanto riguarda i beni esclusi dalla copertura assicurativa, si rimanda a quanto previsto all'art. 5.3 "Beni Esclusi".

Ciò detto, non risultano attualmente presenti centrali idroelettriche, acquedotti e canali artificiali.

Si rimanda, peraltro, all'elenco dei fabbricati, pubblicato in sede di gara.

14. Si chiede conferma se i veicoli utilizzati per l'attività di car sharing rientrino nella partita Veicoli in consegna e custodia se ricoverati presso le strutture di proprietà o in uso all'Assicurato;

RISPOSTA:

Si segnala che il servizio di car sharing non è più attivo. In ogni caso, i veicoli di proprietà alla stazione appaltante sono assicurati nell'ambito della polizza RC Auto – ARD Libro Matricola (Lotto 4) e non rientrano quindi nella suddetta partita di polizza.

15. In caso di aggiudicazione del rischio si chiede di poter modificare il punto M dell'Art. 5.2 ESCLUSIONI come segue: *lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; di montaggi, smontaggi, manutenzione ordinaria e straordinaria e revisione di beni anche se ne derivi danno indennizzabile;*

RISPOSTA:

Non si consente.

16. In caso di aggiudicazione del rischio si chiede di poter modificare la frase in calce all' Art. 5.2 ESCLUSIONI come segue: *Tutto quanto sopra (punti e), f), i), k) n)), salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso. Per i danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il Costruttore o il Fornitore, la Società potrà, a proprio giudizio, esercitare il diritto di rivalsa.*

RISPOSTA:

Seppure il testo da Voi proposto appaia molto simile a quello contenuto nel capitolato di polizza, non si consente.

17. Differenziale storico-artistico: chiediamo conferma sia dovuto nel limite della garanzia colpita da sinistro;

RISPOSTA:

Si conferma.

18. Si chiede un aggiornamento dei sinistri “aperti”, il dettaglio degli eventi che hanno generato il danno e la conferma che gli importi a riserva siano in linea con la liquidazione attesa;

RISPOSTA:

Si evidenzia che non si registrano ulteriori sinistri aperti rispetto alla statistica pubblicata in sede di gara: il quadro appare quindi aggiornato.

Si conferma poi che gli importi a riserva (importi comunicati dall'Assicuratore in corso) sono in linea con la liquidazione attesa dei sinistri.

Con riferimento ai sinistri aperti, riportiamo di seguito la sintetica descrizione:

Data evento	Status	Importo Riservato	Importo Totale	Note causa
04/06/2023	Aperto	2.450,00	2.450,00	Atto vandalico
02/04/2024	Aperto	10.000,00	10.000,00	Furto con scasso e rottura
26/04/2024	Aperto	1.000,00	1.000,00	Atto vandalico
24/06/2024	Aperto	1.875,00	1.875,00	Atto vandalico

Concludiamo evidenziando che, con riferimento alla garanzia “Eventi Socio politici”, il capitolato prevede lo Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto.

19. Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato (punto N dell’art. 5.2), della seguente clausola:

“Esclusione Cyber risk” Property

DEFINIZIONI

Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso **Malware o simili**, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un **“Sistema Informatico”**.

Incidente Cyber:

- qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi **“Sistema Informatico”**
- qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un **“Sistema Informatico”**.

Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un **“Sistema Informatico”**.

Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l’auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un **“Sistema Informatico”**.

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

Supporto per l’elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i **“Dati informatici”** ma non i Dati informatici stessi.

Esclusione Cyber Risk

Dalla presente copertura **sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi**

“Dato Informatico” (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico” (->definizione) stesso;

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- **“Atto Cyber”** (->definizione) e **“Incidente Cyber”** (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;

Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell'esclusione CYBER

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- la perdita fisica o il danno alla proprietà;
- se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà;

causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno.

Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi **“Dato informatico”**:

- **non è indennizzabile** ai sensi della presente polizza se causato **esclusivamente** da un **“Atto Cyber”** (->definizione) e/o un **“Incidente Cyber”** (->definizione);
- **è indennizzabile** ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un **“Atto Cyber”** (->definizione) e/o un **“Incidente Cyber”** (->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo **comunque escluso** l'importo relativo al valore dei **“Dati informatici”**; ferma l'applicazione della delimitazione di garanzia **“Supporto di Dati e Dati”** e relativi limiti e franchigie.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

RISPOSTA:

Così come da Voi già evidenziato, il lotto 1 “All Risks Beni Immobili e Mobili” all’art. 5.2, punto n) già esclude i danni causati da virus informatici e cyber risk. Oltre a ciò, al punto q) dello stesso articolo, è precisato che la polizza non copre i danni indiretti, ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da virus informatici di qualsiasi tipo.

Ciò premesso, analogamente a quanto già scritto in risposta al quesito 10, a titolo di maggiore precisazione, si acconsente, in caso di aggiudicazione, ad inserire la clausola proposta.

Si ricorda, in ultimo, che la stazione appaltante ha in corso una polizza Cyber.

20. Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all'inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola:

MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI

La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi

servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

(i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali;

(ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;

(iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di

emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

RISPOSTA:

Premettiamo che il capitolato di polizza All Risks già comprende l'articolo “*Sancionts Clause*” (vedi art. 4.16).

Ciò premesso, così come già scritto in risposta al quesito 1, in ragione del fatto che la clausola è stata inserita in conformità all'attuale prassi normativa, secondo un testo standard che riporta i medesimi contenuti del Vostro e che non altera di fatto la portata e l'ampiezza delle garanzie, si rilascia nulla osta.

21. Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all'inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola:

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE”

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”.

Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

RISPOSTA:

Non si consente.

Si precisa in ogni caso che il capitolato di polizza All Risks, all'art. 5.2 "Esclusioni", già comprende l'esclusione malattie trasmissibili.